

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2019

Numero 14281

Sezione

IV

Soggetto Imputato

- ☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☐ Datore_lavoro_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori
☒ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore
☐ Altro

Esito

☐ Assoluzione☒ Condanna ☐ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☐ Pena pecuniaria ☒ Pena non specificata☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costituita parte civileAltri elementi

Quantum non specificato

☒ 1* Grado Tribunale non precisato, condanna.☒ 2* Grado Corte di Appello di Napoli in data 3 maggio 2016 conferma il primo grado.☐ precedente cassazione ☐ Precedente appello

Classificazione evento

☒ Infortunio☐ Malattia☐ Non riguarda un infortunio☐ Lesioni ☒ Morte

Soggetto leso

☒ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore☐ Ulteriori soggetti lesi ☐ Altro ☐ Salute Sicurezza

Fattispecie

Adibito ad una attività del tutto incompatibile con le patologie dallo stesso sofferte, non fornitagli adeguata formazione ed informazione dei rischi derivanti dall'attività lavorativa cui lo stesso era adibito, decedeva a seguito di patologie determinate dal grave sforzo fisico cui veniva sottoposto.

Tipologia del luogo di avvenimento

☒ Privato☐ Pubblico☒ Cantiere☐ Ufficio☐ Fabbrica☐ Altro

Principio di diritto

La Corte territoriale ha plausibilmente ricondotto l'attività in quella del c.d. "caporalato" (impiego di manodopera assunta dall'appaltatore ma di fatto operante alle dipendenze del committente), punibile ai sensi dell'art.18 del D.lgs. N.276/2003, ed idone a realizzare la posizione di garanzia in capo ai prevenuti proprio per la loro posizione di committenti subappaltanti, che imponeva loro di verificare che l'attività fosse svolta in maniera da tutelare i soggetti chiamati ad eseguirla.

La Corte territoriale ha correttamente e incensurabilmente rilevato che la responsabilità dell'appaltante titolare di impresa edile esecutrice può essere esclusa solo in presenza di affidamento ad impresa competente e che fornisca ogni garanzia in ordine all'arruolamento dei lavoratori ed all'esecuzione dell'attività.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☒ Rigetto_del_ricorso ☐ Ricorso_inammissibile
annullamento ☐ senza rinvio ☐ con rinvio ☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31 gennaio 2019.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.